



Consorzio per  
l'Area di Sviluppo  
Industriale di Bari

## Allegato C1

### Lotto 1

# Capitolato Tecnico di Polizza

"Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)  
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)"

Contraente:

**Consorzio per l'Area di Sviluppo  
Industriale di Bari**

Via delle Dalie, 5

70026 Modugno (BA)

Cod. Fiscale/P.Iva: 00830890729

Effetto: ore 24 del 31.12.2019

Scadenza: ore 24 del 31.12.2021

Frazionamento annuale

Le condizioni di seguito riportate prevarranno, in caso di discordanza, su eventuali Condizioni Generali di Assicurazione e/o altre condizioni riportate a stampa dalla Società aggiudicataria del presente servizio.

#### **DEFINIZIONI**

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

**Nel testo che segue devono intendersi per:**

<b>Assicurato</b>	La persona fisica o giuridica nell'interesse della quale è prestata garanzia e pertanto il Consorzio ASI e la ASI SpA;
<b>Broker</b>	La Assiteca S.p.A. affidataria del servizio da parte del Consorzio;
<b>Contraente/Consorzio</b>	La persona giuridica che stipula l'assicurazione anche in nome e per conto di ASI SpA
<b>Condizioni di assicurazione</b>	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale
<b>Franchigia</b>	L'importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico
<b>Garanzia</b>	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società per la prestazione di garanzia
<b>Risarcimento</b>	La somma che la Società eroga agli aventi diritto in caso di sinistro
<b>Richiesta di Risarcimento</b>	Qualsiasi citazione in giudizio od altra richiesta di qualunque tipo emessa nei confronti dell'Assicurato, oppure qualsiasi comunicazione scritta che faccia riferimento ad un fatto illecito inviata all'Assicurato
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno convenuta a carico del contraente
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Società</b>	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione
<b>Terzi</b>	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraente e dall'Assicurato fatta eccezione per i Dipendenti esclusivamente in caso di operatività di quanto previsto all'art. 2 lettera b).

**CONDIZIONI DI GARANZIA  
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE  
DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

**Art. 1 Destinatari dell'assicurazione**

Destinatari dell'assicurazione prestata con il presente contratto, di seguito denominati assicurato, sono il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e la ASI SpA nonché tutti coloro i quali che con i predetti soggetti giuridici vantano un rapporto, anche convenzionale, di immedesimazione organica con il Consorzio (Legali Rappresentanti, Amministratori, Segretario/Direttore Generale, Dirigenti, funzionari, Quadri e Dipendenti di ogni ordine e grado, prestatori di lavoro e persone addette anche in via occasionale o provvisoria all'esercizio e al funzionamento dei servizi delle stesse erogate nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte dagli Assicurati, con la precisazione che per tali soggetti il Consorzio non è considerato terzo.

**Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione)**

**a) Responsabilità civile verso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, alle condizioni del presente contratto e nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, per morte, lesioni personali o danneggiamento a cose/animali in conseguenza di un fatto verificatosi durante il periodo dell'assicurazione, in dipendenza della responsabilità civile derivante dall'esercizio di attività o competenze istituzionalmente previste, consentite o attribuite all'Assicurato anche da regolamenti ed atti amministrativi, nonché da atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o servizi e di ogni altra attività non espressamente esclusa dalle condizioni di polizza.

Debbono intendersi come terzi anche i Dipendenti per tutti quegli eventi non configurabili al successivo punto b) ed i restanti assicurati quando fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato, nonché quanto subiscano il danno in qualità di cittadini e/o per le cose di loro proprietà. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere.

Fermo quanto sopra, la presente polizza terrà indenne l'Assicurato per i rischi da Responsabilità civile derivante dalle attività e competenze previste che, a titolo esemplificativo e non limitativo prevedono:

- la proprietà e/o conduzione e/o uso a qualunque titolo di beni mobili ed immobili, anche ai sensi dell'art. 840 comma 1 c.c., compresi ascensori, montacarichi, mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere, macchine operatrici speciali, terreni, cartelli ed insegne, giardini e piante anche di alto fusto, parchi, strade private, cancelli e sbarre anche elettrici, parcheggi, aree e recinzioni, manufatti, musei, etc. Sono;
- studio, progettazione, realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione di impianti concernenti il ciclo idrico integrato consistente in:
  - Ricerca, captazione, trattamento, adduzione, distribuzione, vendita e trasporto di acqua per qualsiasi uso;
  - Collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
  - Gestione della rete di fognatura pluviale;
  - Depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo;
  - Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei prodotti di risulta.
- Analisi di laboratorio
- Esecuzione di lavori di posa in opera, manutenzione e riparazione di tubature e/o impianti;
- Esecuzione di scavi, rinterri e quant'altro attinente la realizzazione e l'esercizio delle reti, degli impianti e dei manufatti;
- La proprietà e la gestione della rete stradale con relativa segnaletica verticale ed orizzontale;

- La proprietà e la gestione della pubblica illuminazione compresa la realizzazione, gestione, manutenzione e messa a norma di sistemi semaforici;
- La proprietà e la gestione della pubblicità e della cartellonistica di informazione nelle aree di competenza;
- La proprietà e la gestione del verde pubblico e del vivaio consortile, ivi compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi;
- La proprietà e la gestione di raccordo ferroviario;
- La committenza (ex art.2049 c.c.) di lavori e servizi ceduti in appalto e/o subappalto, la custodia, il presidio, e/o la gestione di opere, manufatti, impianti anche sportivi, ecc., tanto di sua proprietà quanto di proprietà di terzi. Si intendono compresi i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli a motore non di proprietà od in uso all'Assicurato ed utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati, durante lo svolgimento di missioni od incarichi commissionati dall'Assicurato Consorzio stesso;
- L'esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti direttamente dall'Assicurato, per i danni verificatisi durante e dopo lo svolgimento di tali attività;
- L'organizzazione di convegni, congressi, mostre, fiere, seminari, stages, corsi anche di formazione, addestramento o istruzione professionale, concorsi interni ed esterni, visite guidate, attività ricreative in genere, gestiti direttamente ovvero affidati a terzi, presso i locali di proprietà del Contraente, ovvero in altre strutture esterne;
- La custodia di cose altrui detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo;
- per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- L'esercizio delle attività di cui all'art. 2050 del C.C.;
- per interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- La proprietà e/o gestione di mense, bar distributori automatici di cibi e/o bevande compresi i danni cagionati dai prodotti successivi alla loro somministrazione;
- La responsabilità civile per i danni causati a terzi da cani randagi sterilizzati e riammessi sul territorio (L. Regione Puglia n. 12/95);
- per i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti, segretario/direttore generale, amministratori, ecc., in sosta nell'ambito delle sedi del Consorzio e/o delle aree a tale scopo riservate;
- per i danni a cose trasportate su veicoli utilizzati da amministratori, dipendenti, collaboratori, segretario/direttore generale, ecc. (con esclusione di veicoli di proprietà od in uso al Consorzio a qualsiasi titolo) occorsi in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio;
- per la responsabilità civile personale dei dipendenti e addetti a qualunque titolo del Consorzio e/o di chiunque svolga attività anche in rappresentanza e/o per conto e/o ordine del Consorzio, derivanti dallo svolgimento delle loro mansioni e/o funzioni e anche se demandati a prestare la loro attività/funzione per conto di terzi.
- La responsabilità Civile riconducibile al Consorzio ASI, quale socio unico della Società ASI SpA che ha demandato a quest'ultima parte delle proprie attività;
- La responsabilità Civile del Consorzio ASI SpA e della Responsabilità Civile personale di coloro i quali operano a qualsiasi titolo all'interno di essa, nell'espletamento delle attività demandate dal Consorzio ASI, quale socio unico.

Si intendono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo di darne avviso all'Assicuratore.

#### **b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, Dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni o eccedenti, nonché del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38, sofferti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30.06.65 n. 1124, i prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24.06.1997 n. 196 per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza ed inoltre i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro i quali prestano servizio presso le società detenute dall'Assicurato, ivi compresa la società in House ASI SpA.

### **Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della polizza o, se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.500.000,00 per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

In caso di esistenza di altre assicurazioni, la presente estensione opera per le somme eccedenti previste per lo stesso rischio da eventuali polizze preesistenti purché valide ed operanti, ovvero per la parte di rischio, o di massimale, non coperta dalle medesime.

L'assicurazione (RCT/RCO) é inoltre operante:

- per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs n. 494/06 e del D.Lgs. n. 626/94 e loro modifiche ed integrazioni nella norma vigente, del D.Lgs n. 81/2008, nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro. Si intende altresì compresa la responsabilità personale in capo ai dipendenti ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti da tali normative;
- per le richieste di risarcimento, per il regresso e per le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS (anche ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222) e/o da enti previdenziali (o similari) in genere;
- per la responsabilità civile derivante agli assicurati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi per i danni patrimoniali (non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) cagionati a terzi e dipendenti purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo;
- per i danni conseguenti a sospensione ed interruzione di attività derivanti da danni materiali;
- per la responsabilità civile dell'assicurato derivante da fatto anche doloso di persone di cui debba rispondere.

### Art. 3 (Esclusioni)

L'assicurazione non è operante per danni:

#### a) responsabilità civile verso terzi

- derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- che provochino inquinamento graduale del suolo, dell'acqua e dell'aria. E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 per la garanzia di danni da erogazione di acqua alterata;
- conseguenti a perdita, distruzione deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla D.Lgs, n. 209/2005, ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili. E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 in deroga;
- conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- direttamente o indirettamente derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili.

#### b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro

- derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- direttamente o indirettamente derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili.

### Art. 4 (Massimali di garanzia)

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati:

RCT	Euro 10.000.000,00 per sinistro
	Euro 10.000.000,00 per persona
	Euro 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali
RCO	Euro 10.000.000,00 per sinistro
	Euro 2.000.000,00 per persona

### Art. 5 (Limiti e sottolimiti di risarcimento)

Fermo quanto indicato al precedente art. 4) la copertura assicurativa prestata con la presente polizza si intende assoggettata ai limiti di risarcimento e/o sottolimiti di risarcimento - per annualità assicurativa e/o per singolo sinistro come previsto alla seguente tabella:

<b>Causale</b>	<b>Per sinistro</b>	<b>Per anno assicurativo</b>
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei	200.000,00	
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento, vibrazioni del terreno	200.000,00	
danni a cose derivanti da incendio		200.000,00
danni derivanti da inquinamento accidentale		150.000,00
danni per interruzioni o sospensioni di attività di terzi		100.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		100.000,00
cose in consegna e custodia	5.000,00	50.000,00
responsabilità per le aggressioni dei cani randagi		50.000,00

#### **Art. 6 (Durata del contratto)**

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 24:00 del 31.12.2021, e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.

E' comunque facoltà di ciascuna parte recedere al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno 60 giorni.

In ogni caso la Società si impegna, su richiesta del contraente a mantenere l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre ogni singola scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

#### **Art. 7 (Estensione territoriale al fine della validità delle garanzie)**

- La garanzia "RCT" vale per danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A. e Canada.
- La garanzia "RCO" vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero per i quali sia presentata una richiesta di risarcimento in Italia.

#### **Art. 8 (Diritto di rivalsa)**

Nel caso in cui il danno sia generato per dolo, la Società si obbliga a mallevare il Consorzio Contraente di quanto debba pagare a terzi, fermo restando che è surrogata, ai sensi dell'art. 1916 del C.C., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza e che abbiano causato il danno per il fatto commesso.

#### **Art.9 (Franchigia a carico dell'Assicurato (SIR) – Osservazione del bilancio tecnico - Gestione delle vertenze giudiziali)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1913 c.c. il Consorzio Contraente trasmetterà contestualmente al Broker ed alla struttura peritale eventualmente individuata ed incaricata a seguito di separata procedura, tutte le richieste di risarcimento pervenute nel periodo assicurativo.

Premesso che l'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro di **Euro 2.000,00**, si conviene fra le Parti che il Contraente provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti della franchigia contrattualmente prevista di **Euro 2.000,00**, con le seguenti modalità:

- nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale alla franchigia di **Euro 2.000,00**, il sinistro verrà gestito direttamente dal Contraente, il quale provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili al Contraente stesso;

- nel caso di richieste di risarcimento maggiori alla franchigia di **Euro 2.000,00**, il Contraente provvederà ad interessare gli **Assicuratori**, nei termini contrattualmente previsti, lasciando agli stessi la gestione del sinistro;
- nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella franchigia, il Contraente assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia. Qualora il danno fosse valutato maggiore della franchigia di **Euro 2.000,00** o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevato che l'entità del danno è superiore alla franchigia, provvederà a denunciare il sinistro agli **Assicuratori** corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum.

A seguito dell'istruzione del sinistro, qualora l'assicuratore ravveda l'opportunità di giungere ad una definizione transattiva, dovrà richiedere al Consorzio, tramite il broker, un parere alla transazione che dovrà prevenire entro e non oltre 30 gg.. Decorso il termine di 30 giorni, in caso di mancato riscontro (silenzio assenso), la società si riserva la facoltà di procedere.

Acquisito il benestare da parte della Contraente, l'assicuratore procederà alla liquidazione del danno acquisendo l'atto di quietanza sottoscritto dalla controparte.

Resta inteso che, allorquando, il Consorzio esprima parere sfavorevole alla definizione transattiva prospettata dall'Assicuratore, corredata dalla volontà della controparte all'accettazione della stessa, l'Assicuratore resterà impegnato esclusivamente per quell'importo e null'altro potrà essergli eccepito.

Con cadenza semestrale il Contraente, sulla base delle evidenze degli **Assicuratori** (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta mediante emissione di un apposito documento riportante:

- ☐ Data del sinistro
- ☐ Nominativo della Controparte
- ☐ Importo liquidato
- ☐ Data del pagamento
- ☐ Importo da recuperare

Qualora il **Certificato** dovesse essere disdettato per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dagli **Assicuratori** in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Gli **Assicuratori** inoltre hanno il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli relativamente alle richieste di risarcimento inferiori od uguali alla franchigia di **Euro 2.000,00**. Il Contraente ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta dagli **Assicuratori**.

### **Osservazione del bilancio tecnico**

Gli Assicuratori dovranno redigere e inviare al Consorzio, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri verificatisi e ad essa denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora definiti, nella quale dovranno comunque essere contenute le seguenti informazioni:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'accadimento
- Data della richiesta di risarcimento
- Data dell'apertura del sinistro
- Cognome, nome o ragione sociale del danneggiato
- Ammontare del danno richiesto
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato



- Contenzioso (si/no)
- Rivalsa / Franchigia
- Stato della pratica

L'inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

### **Gestione delle vertenze giudiziali**

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si conviene tuttavia che, in caso di procedimento penale, la designazione di legali o tecnici, sarà effettuata di comune accordo tra l'Assicuratore e l'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo, restando in ogni caso le spese, entro i limiti di seguito indicati, a carico dell'Assicuratore. Assunta la difesa penale, l'Assicuratore si impegna a proseguirla sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta facitazione del danneggiato che, qualora intervenga durante l'istruttoria, verrà ugualmente prestata qualora il Pubblico Ministero abbia, già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse calcolato sulla base del risarcimento riconosciuto in via giudiziale o stragiudiziale.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro assicurato, entro il limite stabilito dall'art. 1917 Cod. Civ.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dal Consorzio per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 10 (Costituzione e calcolo del premio)**

Fermo restando che il premio indicato nella scheda è da considerarsi quale premio minimo e comunque acquisito, il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per il totale delle retribuzioni lorde erogate, per il periodo di assicurazione, al personale avente un rapporto di impiego e/o di servizio con il Consorzio, ed è costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dal Consorzio stesso al perfezionamento del contratto come di seguito specificato:

- Preventivo delle retribuzioni lorde annualmente erogate: € 1.300.000,00=
- Aliquota imponibile convenuta (in funzione degli esiti della relativa procedura): .....
- Premio imponibile annuo:
- Imposte (22,25%):
- Premio lordo annuo:

e da una regolazione da effettuarsi al termine del periodo di assicurazione, calcolata sui dati consuntivi.

Il Consorzio, ai fini della regolazione del premio del periodo di assicurazione, fornirà alla Società entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, per il tramite del broker, l'ammontare delle retribuzioni riferite a tale periodo. La Società provvederà ad emettere ed a recapitare al Consorzio, per il tramite del broker, la relativa appendice contrattuale. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i termini previsti al successivo art. 11.

Salvo il caso di dolo, qualora il Consorzio abbia fornito indicazioni inesatte e/o incomplete la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

#### **Art. 11 (Pagamento del premio – termini di rispetto)**

Il Consorzio pagherà alla Direzione della Società ovvero dell'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 17:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto, la prima rata di premio;
- b) entro 60 giorni successivi alla presentazione i premi di eventuali appendici, compreso, per il caso delle appendici di regolazione del premio, l'eventuale conguaglio di cui al precedente art. 10;
- a) entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità, le rate di premio successive alla prima.
- d) entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta, gli eventuali recuperi delle franchigie liquidate dalla Società ai sensi dell'art.9.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dal Consorzio al Broker ed alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, verrà considerata come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economico Finanziaria del Contraente a condizione che:

- a) gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker a mezzo lettera raccomandata, fax o mail;
- b) tale deliberazione sia fatta entro i termini previsti ai due precedenti commi.

#### **Art. 12 (Facoltà di recesso)**

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In tale evenienza, le garanzie prestate col presente contratto rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

#### **Art. 13 Forma delle comunicazioni**

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., fax ecc..., per il tramite del broker di cui al successivo art. 17.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

#### **Art. 14 Altre assicurazioni**

Il contraente e l'assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'art. 1910 del codice civile. Solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza, anche parziale, delle medesime la presente polizza opererà come se le altre assicurazioni non esistessero.

**Art. 15 (Franchigia contrattuale)**

La garanzia di Responsabilità Civile Terzi opera con l'applicazione di una franchigia a carico del Consorzio Contraente/Assicurato pari ad **Euro 2.000,00**.

**Art. 16 (Coassicurazione e Delega)**

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 17), per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti anche tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune. Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che qualsiasi comunicazione, anche sostanziale, s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

**Art. 17 (Gestione del contratto)**

L'Azienda si è avvalsa per l'istruttoria tecnica della presente gara dell'opera del Broker Aziendale (ASSITECA spa Filiale di Bari. – Corso Vittorio Emanuele II n. 60 – tel. 0809641511 – fax 0809080347 – PEC bari@pec.assiteca.net).

L'Azienda Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto possono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite del suddetto Broker.

Il pagamento del premio, effettuato nei confronti del Broker, ex art. 118 del D.Lgs. 209/05, ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato. Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per i titoli relativi al presente

contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto conto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La società assicuratrice s'impegna al rispetto della presente clausola di gestione del contratto riconoscendo al Broker all'uopo designato, iscritto alla sezione B del registro degli intermediari assicurativi il ruolo di cui al D.Lgs. n.209/2005 relativamente alla collaborazione ed assistenza sulla presente polizza.

Al predetto Broker spetterà un compenso di mercato da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica del presente contratto.

I flussi finanziari inerenti il presente contratto (premi e franchigie), effettuati dall'Azienda tramite il Broker e da esso alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 comma 9 bis.

#### **Art. 18 (Riferimento alle norme di legge – Foro competente)**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dal codice civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Consorzio contraente.

#### **Art. 19 Imposte**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 20 Consenso al trattamento dei dati personali**

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'

Agli effetti dell'art. 1341 del codice civile la Società e il Consorzio dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 6 (Durata del contratto)
- Art. 9 (Franchigia a carico dell'Assicurato (SIR), Osservazione del bilancio tecnico, Gestione delle vertenze)
- Art. 10 (Costituzione del premio)
- Art. 11 (Pagamento del premio – termini di rispetto)
- Art. 12 (Facoltà di recesso)
- Art. 16 (Coassicurazione e delega)
- Art. 17 (Gestione del Contratto)

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'